- 18) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 19) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 20) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, pari alla misura minima del canone applicabile adeguato all'anno di riferimento come da Circolare n. 2 del 30/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
 - Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 21) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- II concessionario si impegna a comunicare l'utilizzo dell'area demaniale all'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 374/1990;
- 23) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 24) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 25) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 26) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione (cod. 1560 € 200,00 e cod. 1561 € 30,00) e alle spese relative ai valori bollati (cod. 1562 € 114,00) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO C.P.N. S.r.I. Belardinelli Cristiana Firmato digitalmente

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede della società corrente in Ancona (AN), Via E. Mattei n. 34, nonché domicilio digitale all'indirizzo: epncantierenavale@sicurezzapostale.it

Ancona, addi 23/02/2024

IL CONCESSIONARIO C.P.N. S.r.l. Belardinelli Cristiana Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE Ing. Vincenzo Garofalo Firmato digitalmente

> L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Maria Grazia Pittalà Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona II 2402174, ai n° 263 serie 4 con l'esazione di euro 344, 220

L**L'ighteld Stumbing** a nite Dott.ssa Maria Grazia Pittalà N. 00-04 del registro Concessioni – Anno 2024 N. 2140 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale (C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
Х	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ, INTESTAZIONE

ILPRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALEDEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo nº169/2016;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.

Vista l'istanza presentata da Cristiana Belardinelli, in qualità di amministratore unico della società "C.P.N. S.r.l." – C.F./P.IVA 02367070717, corrente in Ancona via E. Mattei n. 34, assunta al prot. n. E-8427-16/05/2023 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. E-371-10/01/2024;

Vista la precedente licenza n. 00-17/2022 del 23/08/2022, rep. 1967;

Vista la proroga ex-lege prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. U-14609-

Vista la pubblicazione della domanda in data 30/08/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la nota prot. n. 32862/RU del 02/09/2020 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona recante presa atto della richiesta inerente l'utilizzo dell'area demaniale di che trattasi;

Visto il parere della Divisione Safety-Security di questa Autorità, prot. n. I-14699-31/08/2023;

Vista il parere rilasciato con prot. n. 60358/RU del 18/09/2023 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. E-15557-18/09/2023;

Vista la delibera n. 60 in data 04/10/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94

Visto il pagamento in data 03/01/2024 del canone di € 4.027,89 richiesto con atto di accertamento n. 00-225/23 del 07/11/2023, giusta reversale n. 108 del 29/01/2024;

Tenuto conto degli eventi incendiari che hanno coinvolto il complesso ex Tubimar in data 16/09/2020 con emissione da parte di questa Autorità dei riconnessi provvedimenti del caso tra cui l'Ordinanza Presidenziale n. 69 del 25/09/2020, così come integrata e modificata con Ordinanza Presidenziale n. 78 del 19/11/2020, con Ordinanza Commissariale n. 5 del 19/01/2022 e da ultimo con Ordinanza Presidenziale n. 14 del 13/04/2022, recanti interdizione degli spazi demaniali e disciplina della circolazione viaria all'interno del complesso ex Tubimar;

Vista la polizza n. 420122844 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio per l'importo di € 250.000,00 compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità, e relativa estensione acquisita al prot. n. E-371-10/01/2024;

Vista la polizza fidejussoria m. 1/2518/96/50791802/5 emessa dalla Società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Ancona - dell'importo di € 15.000,00 così come modificata con appendice n. 5 del 11/12/2023, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi, acquisita al prot. n. E-1224-26/01/2024 così come integrata con prot. n. E-1740-05/02/2024;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_ANUTG_Ingresso_0116704_20231010, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale; Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla C.P.N. S.r.I. codice fiscale 02367070717

4

di occupare un'area demaniale marittima di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Ancona precisamente all'interno del complesso ex Tubimar allo scopo di utilizzare un'area scoperta per il deposito di strutture metalliche e manufatti di carpenteria in ferro

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone base anno 2023 = € 6.870,00 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)

Canone dovuto anno 2023 = € 4.027,89 (dal 01/06/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per l'anno successivo in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12 dal 01/06/2023 al 31/05/2024.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o aeli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Le opere di facile rimozione dovranno essere demolite e sgomberate a cura del concessionario senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta;
- Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il
 pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;

2

- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 7) La concessione è fatta entro i limiti di spazio e tempo e per le opere gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Ai sensi dell'art. 24 reg. cod. nav. qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, nonché qualsiasi alterazione, anche non sostanziale, deve essere preventivamente richiesta e può essere consentita previa autorizzazione secondo le procedure definite da questo Ente.
- 8) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi:
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 10) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza:
- 11) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che dovrà prestare ogni precauzione al riguardo adottando ogni necessaria misura di sicurezza:
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale, evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna alla propria area in concessione:
- 13) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 14) Il concessionario dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- 15) Il richiedente dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
- 16) Il concessionario si impegna a realizzare la segnaletica sia orizzontale che verticale ivi compresa idonea perimetrazione atta ad identificare chiaramente i limiti dell'area assentita in concessione, nonché evitare pregiudizievoli interferenze con la circostante pubblica circolazione viaria, ciò nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- 17) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato alle stesse condizioni della precedente concessione, sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, e in ogni caso fatte salve le determinazioni di questa Autorità in relazione alla cantierizzazione delle aree funzionali ai programmati interventi infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.



